## GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

STORACE SIMEON( AUGELLO CIARAMELLETT( DIONIS! FORM(SANO	Andres	Presidente de Presidente Assessora «	(ANNARILLI FRESTACIOVANI ROE:LOTTA SAFONARO SARACENI VERZASCH!	Antonello NI Bruno Donato Francesco Vincenzo M Marco	- 12 - 12 - 12
SIMEON( AUGELLO C!ARAMELLETT( DIONIS! FORM(SANO) GARCANO ASSISTE IL SEGRET	Giorgio V; Andrea Luigi Armando Anna Teresa	oa -Prasidente	FRESTACIOVAN ROE:LOTTA SAFONARO SARACENI	M Bruno Domato Francesco Vincenzo M	daria "
ASSISTE IL SEGRET					
ASSISTE IL SEGRET	·				
ASSENT: TO 7	<del>-</del>	<u> </u>		-	
	DEL:BE	RAZIONE N	-1164-		f .
GGET ປ:———			. Art. 3, comma I dell lel registro delle organi	la L.r. 29/199	93. Istituzio

OGGETTO: Art. 3, comma 1 della fur. 29/1993. Istituzione della Sezione "Protezione civile" nell'ambito del registro delle organizzazioni di volontariato.

Sistema de la compa

## LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e Servizi sociali, di concerto con l'Assessore per le Politiche AZI Ambiente;
- VISTA la legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, concernente "Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio" e successive modificazioni:
- VISTO l'articolo 3, comma 1 della l.r. 29/1993 che prevede che con deliberazione della Giunta regionale il registro possa essere articolato in sezioni in rapporto ai vari settori d'intervento delle organizzazioni di volontariato:
- VISTO altresi l'articolo 4, comma 1, lettera a), della Lr. 29/1993 che prevede che l'individuazione dei settori d'intervento ai fini dell'articolazione in sezioni defindividuate delle organizzazioni di volontariato deve tener conto delle finalità individuate dall'articolo 1, comma 2 della Lr. 29/1993;
- VISTA l'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (istituzione del scrvizio nazionale di protezione civile) che prevede che con decreto del Presidente della Repubblica si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 concernente "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile";
- VISTO in particolare l'articolo 1, comma 1 del d.p.r. 194/2001 che considera organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito senza fini di lucro che svolge o promuove attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari:
- VISTO altresi l'articolo 1, comma 3 del d.p.r. 194/2001 che prevede che le organizzazioni di volontariato di protezione civile, al fine di una più ampia partecipazione alle attività di protezione civile, vengano iscritte nei registri regionali previsti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato) o albi di protezione civile previsti specificatamente a livello regionale:
- VISTO l'articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 37 (istituzione del servizio di protezione civile nella Regione Lazio), che istituisce l'albo regionale delle associazioni di volontariato che hanno tra le proprie finalità statutarie lo svolgimento, protezione civile;
- VISTO la deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 1993, c. 5256 con la quale il

20

29/1993 è stato funzionalmente ripartito in quattro Sezioni, tra cui la Sezione Ambiente;

- CONSIDERATO che le organizzazioni di volontariato di protezione civile vengono iscritte nella Sezione Ambiente dei registro regionale;
- CONSIDERATO il particolare campo di intervento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile rispetto alle organizzazioni che operano genericamente nel settore ambientale;
- VALUTATA l'esigenza, sotto il punto di vista della semplificazione amministrativa, di uniformare le modalità di iscrizione nei registri regionali di tutte le organizzazioni di volontariato che operano in territorio regionale, anche in vista di un successivo superamento dell'albo di cui all'articolo 28 deila la. 37/1985;
- RITENUTO quindi opportuno, anche in attuazione dell'articolo 1, comma 3 del d.p.r. 194/2001, istituire all'interno del registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 della l.r. 29/1993 un'apposita Sezione "Protezione civile" nel quale vengono iscritte le organizzazioni di volontariato di protezione civile, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della l.r. 29/1993.
- CONSIDERATA la necessità di fare salva la posizione acquisita dalle organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito della protezione civile già iscritte nel registro di cui all'articolo 3 della l.r. 29/1993;
- PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Osservatorio regionale sul volontariato di cui all'articolo 8 della 1.r. 29/1993 espresso in data 15 ottobre 2003:

## ALL' ORBRITA DELIBERA

Per le ragioni citate in premessa:

- A) di istituire all'interno del registro delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 della 1.r. 29/1993 la Sezione "Protezione civile", nella quale possono iscriversi le organizzazioni di volontariato che operano nel campo della protezione civile in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 3;
- B) di iscrivere d'ufficio nella sezione di cui alla lettera A) le organizzazioni di volontariato che operano nel campo della protezione civile già iscritte nella Sezione "Ambiente" del registro regionale di cui all'articolo 3 della l.r. 29/1993 e nell'Albo regionale di cui all'articolo 28 della l.r. 37/1985, facendo salva la loro anzianità di iscrizione;
- C) di consentire alle organizzazioni di cui alla lettera B) di mantenere su domanda l'iscrizione nella precedente sezione;
- D) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Vazio.
  - II. PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

7 NOV 2003